

COMUNE DI GRUMO APPULA

STATUTO

Delibera n.4 del 18.1.2006

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione libera e democratica all'attività politica amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni operando affinché essa conservi nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi proprio della società civile che la compone, ma tenendo anche conto che essi possono esplicarsi in nuove forme creative nella piena libertà di espressione. Perciò promuovono ogni forma e grado di istruzione atta ad indicare ogni nuovo canale indirizzato alla promozione operativa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune tutelano le risorse ambientali naturali del suo territorio non in modo statico ma in senso dinamico per renderlo fruibile ai cittadini, più ricco ed efficientemente adeguato alla capacità creativa per concorrere all'elevazione della qualità di vita.
4. La comunità esprime attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e/o le forme di proposta, partecipazione e consultazione previsti dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue in conseguimento di tali finalità.
5. La comunità dichiara di essere contrario ad ogni forma di sfruttamento del territorio di sperimentazione militare e nucleare. Eventuali richieste specifiche verranno sottoposte alla preventiva consultazione referendaria.

Art.2 L'autonomia Statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

1. Il Comune è un ente autarchico territoriale nell'ambito della struttura unitaria dello stato italiano.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà per regolare in forma allargata di democrazia la vita della comunità, la promozione delle risorse umane e la corretta gestione del territorio.
3. Il Comune è autonomia statutaria e regolamentare il cui esercizio è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge, e che si sostanzia nella tutela della sfera degli interessi amministrativi sul territorio di competenza del Comune.
4. Il Comune ha anche autonomia organizzativa il cui sviluppo è attuato dall'amministrazione comunale con il riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e della esigenza di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.
5. Il Comune è anche autonomia amministrativa che si traduce in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art.3 Autonomia finanziaria e impositiva.

1. Il Comune ha anche autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 4 Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto liberamente predisposto dal consiglio comunale con il concorso della rappresentanza della società civile organizzata nelle comunità costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitati in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e da regolamenti nell'ambito della legge.

4. Lo Statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo, lo Statuto viene pubblicato dal bollettino ufficiale della Regione affisso albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere iscritto nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni della sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali economiche e civili della comunità rappresentata.

7. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

Art. 5 Caratteristiche Costitutive.

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località delle quali ... loro temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in piazza Vittorio Veneto e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.

4. La città di Grumo Appula ha un proprio stemma e un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso del Comune.

Art.6 Stemma e gonfalone.

1. La Città si identifica con il nome di Grumo Appula negli atti e nel sigillo.

2. Lo STEMMA della Città è rappresentato da:
 - a) uno scudo di forma sannitica sormontata da una corona turrata d'oro riportante del comparto di sinistra e del comparto di destra frazionati in settori da una fascia argentea, due lune dorate sul fondo azzurro nella parte superiore e una luna dorata su campo rosso in quella inferiore.
3. Il GONFALONE della città è costituito da:
 - drappo troncato semi partito: nel PRIMO, di bianco, nel SECONDO, di rosso, nel TERZO, di azzurro, riccamente ornati di ricami dorati e caricati dallo stemma sopra con l'iscrizione centrata in oro recante la denominazione di Città. le parti di metallo e di cordoni saranno dorati, l'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome, cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
4. Nelle cerimonie ufficiali a Palazzo Civico, vengono esposti Gonfalone della Città di Grumo Appula la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea. Nelle cerimonie nelle alte pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il GONFALONE con lo stemma – della Città.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Città per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

CAPO II

Art. 7 Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo la rispettiva competenza.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune gestisce anche compiti del Comune per servizi di competenza statale quali servizi elettorali, di stati civili, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

4. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi della disposizione di legge vigenti.
5. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, possono essere affidati al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse finanziarie.
6. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con la legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
7. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
8. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità locale.

Art. 8 L'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce l'obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione ed i risultati conseguiti, sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni ed integrazioni garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, dell'Ente locale, assicurando l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

CAPO III - LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 9 I Regolamenti comunali.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge dello Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione o il funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà, l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni regolamentari sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti a rilevanza esterna, come, a titolo meramente esemplificativo, quelli di edilizia di igiene, di igiene di polizia urbana e le loro variazioni, sono sottoposti alla discussione del Consiglio Comunale soltanto dopo che lo schema, proposto dall'apposita Commissione è depositato presso la segreteria, con facoltà per chiunque di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche e aggiunte, nei 15 (quindici) giorni successivi a tale deposito, di cui viene data comunicazione alla popolazione mediante pubblico manifesto. Sono esclusi da detto iter procedurale soltanto i regolamenti comunali di rilevanza interna.

Art. 10 Ambito di applicazione dei regolamenti.

1. I regolamenti, di cui all'art. 7, decreto legislativo n. 267 del 2000, in contro i seguenti limiti:

a. non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto;

b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c. non possono contenere norme a carattere particolare;

d. non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga motivati da esigenza di pubblico interesse;

e. non sono abrogati se non che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

CAPO IV - Art. 11 Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa, ai fini dell'adozione dei regolamenti, oltre che alla giunta e a ciascun consigliere comunale, spetta anche ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera A, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla giunta dalla legge, previa consultazione dei cittadini singoli o associati.

3. Il regolamento resterà pubblicato, una volta divenuto esecutivo a seguito del controllo di legittimità, ove è previsto, per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune, e diventerà obbligatorio nel decimo-quinto giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti e specificamente disposto.

Art. 12 Adozione dei regolamenti.

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti devono essere adeguati entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Statuto.

3. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro 12 mesi dalla data di cui al primo comma.

4. Resta confermata, sino ad adeguamento, l'applicazione delle norme dei regolamenti vigenti, purché compatibili con il presente Statuto e conformi alle leggi.

CAPO V - LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 13 Programmazione e pianificazione.

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione Regionale, Provinciale, il Comune persegue, avvalendosi anche dell'apporto delle locali formazioni

o istituzioni sociali, economiche, sindacali e culturali, la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa o l'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

6. Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Bari, con la Regione Puglia, con la Comunità Montana e la ALS di appartenenza e con la l'autorità del Parco dell'Alta Murgia.

Art.14 - Assetto di utilizzazione del territorio

1. Il Comune anche nel pieno rispetto delle leggi dello Stato determina, per quanto di competenza nel rispetto dei piani urbanistici una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica, per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e della condizione di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche il superamento delle barriere architettoniche.

5. Promuove e coordina anche di intesa con la Provincia, la realizzazione di opera di rilevanza comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, e turistico, sociale, culturale e sportivo.

TTITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - ORDINAMENTO

Art. 15 Norme generali

1. Sono organi istituzionali del Comune, il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco
2. Spetta agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi istituzionali, per realizzare un'efficiente ed efficace forma di Governo della collettività comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.16 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitati su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato con le stesse modalità previste per lo Statuto, che prevede in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
6. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

7. Il Consiglio può avvalersi di commissioni speciali costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e le disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 141 del T.U. n.267/2000 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

10. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la Bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e quella della Città. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della Legge 5 febbraio 1998 n. 22, concernenti disposizioni generali sull'uso della Bandiera Italiana ed Europea.

Art. 17 Funzioni di indirizzo politico amministrativo.

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo.

a. agli atti che determinano il quadro istituzionale Comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli Istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b. agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e l'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai Bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e a quella di programmazione attuativa;

e. agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare sollecitare, l'attività degli altri Organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali. A tal fine le relazioni dei Revisori dei Conti vanno rimesse a tutti i Consiglieri Comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale e interpretare con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

7. Il Consiglio Comunale promuove le pari opportunità fra uomo e donna, al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

Art. 18 Funzioni di controllo politico amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, sulle attività:
 - a. degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune.
 - b. delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, Consorzi, Società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo e vigilanza è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi nonché dai regolamenti comunali.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti delle organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociale.
5. Il regolamento dovrà prevedere modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Commissione Consiliare competente, alla Giunta Comunale, ed al Collegio dei revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma, e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio con relazioni periodiche le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

- b. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;
- d. partecipando collegialmente, con funzione di relazione e consuntiva, alle adunanze del Consiglio Comunale relative alla approvazione del Bilancio del Conto Consuntivo. Il Presidente del Collegio dei revisori è invitato a partecipare ai lavori di tutte le sedute del Consiglio Comunale. La Conferenza dei capigruppo può chiedere la partecipazione del Presidente del Collegio dei Revisori alle sedute del Consiglio Comunale per riferire o dare pareri consuntivi su particolari argomenti.

Art.19 Attribuzione dei Consigli

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, del Decreto legislativo n. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. programmi, relazioni previsionali programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per le loro attuazioni, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazioni di forme associative;
 - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. assunzione diretta dei Pubblici Servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale, a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i. spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alla variazione di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 20 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali.

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio

secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma II, del decreto legislativo n. 267/2000 e di presentare interrogazioni e mozioni.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto, nei casi specificamente determinati dalla Legge.

5. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal regolamento.

6. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggioranza individuale ai sensi dell'articolo 72, IV comma, del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16/5/1960, n. 579, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'Adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interesse.

8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza composti e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

Art. 21 I gruppi Consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. Il gruppo consiliare è costituito da Consiglieri Comunali che vi aderiscono. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere, cui sono riconosciute le rappresentanze e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Segretario Generale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

3. La conferenza dei capigruppo che viene costituita nel corso della prima riunione del Consiglio Comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, è l'organo consuntivo del Sindaco, e/o del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore contribuendo anche alla formulazione dell'ordine del giorno del Consiglio. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale. La conferenza dei capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità e, ove questa non si realizzi, provvede il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, sulla base dell'orientamento prevalente.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il sindaco e/o il presidente del consiglio che la presiede. Le Commissioni Consiliari permanenti e la Giunta Comunale.

5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 22 Commissioni consiliari permanenti.

1. Il Consiglio Comunale costituisce al suo interno Commissioni Permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione della Giunta.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

3. I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro 20 giorni dalla deliberazione di quel primo comma, ed entro lo stesso termine ricomunica al Sindaco e al Segretario Generale.

4. La conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione con forme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva a quella dell'elezione della Giunta la costituzione delle Commissioni Consiliari

permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni, possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, e ne disciplina l'organizzazione e assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 2 Commissioni Comunali e Speciali

La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quelle previste dal precedente articolo, è effettuato dal consiglio comunale in base alle designazioni del consiglio comunale e degli enti, associazioni ed altri soggetti che secondo le disposizioni predette, debbono essere nelle stesse rappresentate, che devono essere effettuate tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenti all'espletamento dell'incarico.

Art. 24 Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa di proposte e di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco e a tutti i consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

3. Spetta al sindaco e/o al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie e autonome decisioni.

Le norme generali del funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. La prima seduta del consiglio deve essere a termine del decreto legislativo il 267 - 2000, articolo 40.

Art. 25 Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento di Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento. La prima seduta del Consiglio deve essere, a termine del D.Lgs n.267/2000, art. 40, convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro i termini di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio o quando vi sia richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali. In quest'ultimo caso il Sindaco e/o il Presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio protocollo del Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza dal Sindaco e/o dal Presidente del consiglio, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri, degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Fanno eccezioni le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze qualificate di votanti.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale, alla redazione del verbale.
10. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzo elettromeccanici. E' vietata ogni attività di registrazione sotto forma di audio e video, delle adunanze aventi finalità di carattere privato. È facoltà del Presidente nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 26 Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali.

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere, ai sensi dell'art. 59 del Testo unico 267/2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione, a norma del comma 1.

Art. 27 Adempimenti della prima seduta.

1. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'eventuale elezione del Presidente del consiglio.

2. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo secondo, titolo terzo del D.Lgs. n.267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, e provvedere a alle eventuali surrogazioni, al giuramento del Sindaco, alla elezione del Presidente del Consiglio stesso ed alla comunicazione dei componenti della giunta comunale.

3. La seduta è pubblica, la votazione è palese e possono partecipare i consiglieri delle cui eventuali cause ostantive si discute.

Art. 28 Elezione del Presidente del consiglio.

1. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta, elegge tra i suoi componenti un presidente dell'assemblea che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è eletto con voto palese per appello nominale, a maggioranza, dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una terza votazione nella quale per la elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei consiglieri presenti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano.

4. Al presidente del consiglio si applicano le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità stabilite dalla vigente normativa, con la disciplina relativa alle prerogative e facilitazioni logistiche ed organizzative previste per gli assessori di Comuni delle stesse classi demografiche.

Art. 29 Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio comunale.

1. Il Presidente convoca e presiede i lavori del Consiglio comunale secondo le modalità disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

2. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare, di Componente delle Commissioni consiliari, alle quali però può partecipare senza diritto di voto, nonché con quella di Componente della Giunta comunale.

3. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del Regolamento del Consiglio.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri comunali, a norma dell'art. 39 secondo comma decreto legislativo 267 del 2000, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da almeno due quinti dei consiglieri, che abbia ricevuto con voto palese, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, integrata numericamente dal Sindaco.

Art. 30 Consiglio comunale dei ragazzi.

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via propositiva e, se richiesto, in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con le associazioni culturali e spettacolo, diritto allo studio, assistenza ai giovani, rapporto con l'UNICEF.

Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 Composizione

La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da sette assessori. Il sindaco può nominare assessori entro il numero complessivo di cui sopra, fino ad un massimo di due cittadini prescelti al di fuori del Consiglio iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 32 Elezione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco entro 30 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento presenta, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
3. In caso di dimissioni o cessazioni per altra causa di un assessore, il Sindaco provvede alla sua sostituzione comunicandola al Consiglio comunale nella prima adunanza.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio nella sua prima seduta successiva alla disposta revoca.

Art.33 Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 34 Esercizio delle funzioni.

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data delle riunioni e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

4. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto spettante a tutti gli assessori. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

5. Assume le funzioni di assessore anziano il più anziano di età.

Articolo 35 Mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 36 Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale, non sono pubbliche alle stesse partecipa il Segretario Comunale
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni di consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati dalla Giunta per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni e i Capigruppo consiliari.
4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge e al presente Statuto, da regolamento interno.

Capo IV - Il Sindaco

Sezione 1.01 Art. 37 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco nelle funzioni di Capo dell'amministrazione comunale rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive dal Segretario comunale. Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali a quelli di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto legislativo 267/2000 nonché dei rispettivi Statuti e Regolamenti.
5. Quale ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
6. Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei Regolamenti.

7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 38 Rappresentanza e coordinamento.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 39 Sostituzione del Sindaco.

1. In caso di impedimenti permanenti, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4/bis della Legge 19.3.90 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 15.1.1992 n. 16.

3. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producano gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 40 Consiglieri del Sindaco.

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali del Responsabile di servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per i Consiglieri cui siano stati affidati, l'esercizio dei poteri di rappresentanze istituzionale dell'Ente, o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L'attività svolta dei Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità.

Articolo 41 Poteri d'ordinanza.

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale e dal verificarsi di particolari condizioni. Il Sindaco inoltre è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura degli edifici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate con particolare riguardo alle persone che lavorano.

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. Se l'ordinanza adottata, ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese dell'interessato, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7. Alle spese per il Commissario provvede l'Ente interessato.
8. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
9. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui l'articolo 39.
10. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quello di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Sezione 1.02 Articolo 42 Polizze assicurative.

Ai sensi dell'articolo 26, V comma, della legge 265/99 è prevista la stipula di una polizza assicurativa a favore degli Amministratori comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali) e a spese del Comune, allo scopo di garantire gli stessi da responsabilità connesse all'espletamento del mandato ed in particolare per i rischi che comportano riduzione dell'integrità psicofisica e responsabilità civile con pregiudizi economici conseguenti al risarcimento di danni prodotti a terzi. Tale norma si applica anche nei confronti del Direttore Generale, del Segretario Comunale, dei Funzionari comunali, così come previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 43 Rappresentanza legale

1. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti spetta al Sindaco. Al responsabile di servizio spetta comunque la

legittimazione processuale di promuovere o resistere alle liti di qualsiasi natura a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

2. Nelle liti di carattere tributario l'Ente, qualora nei suoi confronti venga proposto un ricorso, può stare in giudizio anche mediante il Responsabile di servizio in cui è collocato l'ufficio tributi.

3. La Giunta Comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di carattere generale nonché relative alle singole controversie giudiziarie.

(a) **TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Capo I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 44 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo, con le loro proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla pro-programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 45 La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente ; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del

patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura opera ti va necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

5. Sono istituite: la Consulta dello Sport, la Consulta delle attività produttive (economia, agricoltura, industria e artigianale e del lavoro), la Consulta della Cultura ed Informazione, la Consulta dell'Ambiente e Territorio, la Consulta del Volontariato e dei Servizi Sociali e la Consulta delle donne, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, l'attività propositiva e di consultazione. Le sei consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi secondo le modalità che saranno previste nel Regolamento, che dovrà tener conto che, delle Commissioni stesse vengano chiamati a far parte anche gli operatori che esercitano la loro attività specifica nell'ambito del territorio. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

6. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

Art. 46 L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta.

2. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione

è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, che provvede a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.

3. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso, d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.

4. Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta comunale, richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione del Bilancio, una riunione aperta con la partecipazione delle sei consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significativi, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

7. La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente Statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

8. La Giunta comunale assicura alle sei Consulte i locali e i mezzi strumentali secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento.

Ar. 47 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi

economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 48 La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorie della Commissione permanente di cui all'art.44 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

Art. 49 Diritti del contribuente

1. L'Amministrazione Comunale, in conformità allo Statuto dei contribuenti, di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212 e con particolare riferimento ai tributi locali, si dota di apposito regolamento per disciplinare profili procedurali ed organizzativi delle attività in materia di tributi locali per assicurare i diritti dei contribuenti.

2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune mediante l'adozione dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio tributi.

3. Il regolamento dovrà in particolare individuare e disciplinare:

a) modi, tempi e strumenti idonei di informazione al cittadino per assicurargli l'effettiva conoscenza di atti ed iniziative a lui destinate;

b) attività, iniziative e strumenti di comunicazione a sostegno dei contribuenti sprovvisti di conoscenze tributarie;

- c) procedure, agevoli ed a basso costo, per la facilitazione degli adempimenti;
- d) procedure, semplici e trasparenti, per favorire e risolvere le istanze di interpello.

Capo II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art.50 La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse .
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 51 Referendum

1. Un numero di elettori non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengono indetti Referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - statuto comunale;
 - regolamento del Consiglio Comunale;
 - piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro giorni 60 dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto al voto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con esso.

10. Le consultazioni ed i Referendum, non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali o comunali.

(b) Capo III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni ed integrazioni da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo

comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti, I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 53 Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina definitivamente, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente, responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo, viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni e la Giunta comunale procede nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

5. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati

portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Capo IV - L'AZIONE POPOLARE

Art. 54 L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso in cui la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente costituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

4. La decadenza dalla carica di Sindaco, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco.

5. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

6. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli

articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Capo V - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art.55 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento in maniera parziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento. Il Comune assicura l'accesso alle strutture e ai servizi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini e utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere più diffusi l'informazione.

Art. 56 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal

regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni .

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo VI - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 57 Ufficio del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale istituisce l'Ufficio del Difensore, anche in forma associata con gli altri Comuni.

2. Il Comune può, quindi, provvedere a deliberare apposita convenzione con gli altri enti per l'utilizzo dell'Istituto del Difensore Civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'Istituto.

3. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della applicazione della legge, dello Statuto e dei Regolamenti a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

4. Il Difensore Civico, oltre che d'ufficio, interviene su richiesta di:

- Singole persone
- Comitati
- Associazioni

- Persone giuridiche
- Formazioni sociali

I predetti soggetti devono risiedere o avere una sede, essere domiciliati o svolgere la propria attività nel Comune o in uno dei Comuni convenzionati.

Art. 58 Elezione e Cessazione della carica del Difensore Civico

1. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni aderenti alla convenzione, in condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica do Consigliere Comunale e che non rivestano tale carica, dal Consiglio comunale , a scrutinio segreto, ed a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri assegnati. Il nominativo è scelto, nell'ambito di una rosa di singole designazioni formulate dalle associazioni, dalle Consulte di cui all'art.45 dai Consiglieri Comunali. Qualora nella predetta votazione non si raggiunga il quorum dei $\frac{3}{4}$, nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non è più rieleggibile.

3. Il Difensore civico cessa dalla carica:

- a. per dimissioni;
- b. quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità;
- c. per revoca della nomina con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale o dei Consigli Comunali dei Comuni associati con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti assegnati.

4. Prima di assumere la funzione il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco o dei Sindaci dei Comuni associati di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti.

5. All'inizio dell'esercizio della sua funzione ed alla scadenza del mandato il Difensore Civico è tenuto a presentare la propria denuncia dei redditi.

6. IL Difensore Civico ha diritto a percepire una indennità di funzione, il cui importo viene determinato dal Consiglio Comunale all'atto della elezione o viene stabilito nella convenzione dei Comuni aderenti.

Art. 59 Requisiti

1. Il Difensore Civico deve risiedere effettivamente e continuativamente nel territorio comunale o in quello degli altri Comuni in caso di gestione associata e deve essere in possesso di

qualificazione idonea a garantire indipendenza, imparzialità, probità e competenza nel campo giuridico-amministrativo.

2. Oltre i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti nel primo comma del precedente articolo 58 è ineleggibile il cittadino che rivesta la carica di Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale, o di Parlamentare e di Dirigente di Partito Politico.

3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi attività di tipo commerciale, industriale o professionale svolta nel Comune o negli altri Comuni, in caso di gestione associata. La causa di incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla data di comunicazione della elezione.

4. L'incarico di Difensore Civico è anche incompatibile con la titolarità di altre cariche pubbliche, nel territorio del Comune o degli altri Comuni, in caso di gestione associata. Nel caso di un soggetto titolare di altra carica pubblica, prima di iniziare a svolgere le sue funzioni dell'Ufficio di Difensore Civico, l'eletto deve comunicare al Consiglio Comunale o ai Consigli Comunali, in caso di gestione associata, la scelta per cui intende optare: in caso di mancata comunicazione, il Consiglio comunale, o i Consigli Comunali in caso di gestione associata, comunicheranno al soggetto eletto la sua decadenza dall'Ufficio e si provvederà alla sua sostituzione.

Art. 60 Poteri ed Attribuzioni

1. Il Difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli Organi del Comune o dei Comuni in caso di gestione associata.

2. Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenza, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione.

3. Il Difensore Civico:

a. Può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;

b. Ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge;

c. Può inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici Comunali;

d. Può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali

irregolarità o vizi di legittimità;

4. La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del Difensore Civico.

5. L'omissione, il rifiuto ed il ritardo della consegna di un atto a seguito di sollecito scritto del Difensore civico potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico dei responsabili.

6. Al Difensore Civico spetta il cosiddetto controllo eventuale nei riguardi delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale nelle ipotesi previste dall'art. 127 del T.U. 267/2000.

7. Ove opportuno, il Difensore civico, su intanza o indicazione degli interessati o di sua iniziativa, può esperire tentativi di conciliazione, dei quali viene redatto processo verbale secondo apposito regolamento.

8. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da apposito regolamento ovvero dalla convenzione in caso di gestione associata.

Art. 61 Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 62 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Responsabili di Servizio, coordinati dal Segretario comunale o dal Direttore Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale

ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. Con l'apposito regolamento verrà individuata una disciplina di dettaglio, calibrata alla specifica condizione dell'Ente, alle sue esigenze organizzative e alle sue condizioni strutturali e funzionali, che preveda la delegabilità delle funzioni svolte dai Responsabili di servizio a dipendenti comunali che rivestano posizioni di responsabilità nel rispetto dell'art.17 del D.Lgs. n.165/2001, integrato dall'art.2 della legge 145 del 15/74/03. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta del Segretario comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo. L'Ente provvede alla determinazione della dotazione organica nonché alla gestione organizzativa del personale nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n.267/2000 e dal D.Lgs n. 165/2001.

3. L'organizzazione del lavoro del personale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e dal Segretario comunale in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessi va delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, alla estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia

decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita altresì rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore e si estende ad ogni atto o fatto compiuto, quando il comportamento tenuto dal dipendente, nell'esercizio di pubbliche funzioni, supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.63 Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Egli dipende da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Esercita, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Assicura a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione del verbale delle adunanze del Consiglio comunale.

5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Capi Ripartizione e ne coordina l'attività.

6. Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, salvo i casi di assenza, vacanza o impedimento e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitigli dal Sindaco.

7. Esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4 del T.U. n.267/00.

Art. 64 Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti

deliberativi.

Art. 65 Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Attesta, su dichiarazione del Messo comunale, la avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art . 66 Il vice Segretario comunale

1. Il vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

Art. 67 Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Municipale, può nominare un direttore generale. al di fuori della dotazione organica secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con contratto a tempo determinato.

Capo III - UFFICI

Art. 68 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale

dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forma e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 69 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 70 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Art. 71 Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione di programmi ed obiettivi determinati, il Sindaco attribuisce e definisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale mediante convenzione a termine, osservando i seguenti principi:

- a) la durata delle convenzioni comunque non potrà essere superiore alla durata del programma e comunque non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica al momento della stipula;
- b) il trattamento economico sarà commisurato a parametri obiettivi quali, ad esempio, la

popolazione, il numero dei dipendenti dell'Ente, la quantità, qualità e celerità delle prestazioni, ecc;

c) il rapporto deve avere natura privatistica e seguirà la disciplina del lavoro autonomo e libero professionale;

d) i requisiti di elevata esperienza, competenza e professionalità dei soggetti con i quali stipulare le convenzioni devono essere adeguatamente documentati;

Art.72 Incarichi a contratto

1. I posti di responsabili dei servizi e degli uffici di qualifica apicale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica al momento della stipula.

Art.73 Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli art. 242 e 243 del decreto legislativo n.267/2000.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 74 Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi, la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

Capo II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.75 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art.76 La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio secondo livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art . 77 Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita

dallo statuto aziendale (sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti). Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette, i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art.52 del D.Lgs. n.267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 78 Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca, e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

7. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 79 La società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Nelle società di cui al 1° comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 80 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione, gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 81 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessato, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati ;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
- b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto del consorzio.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.
9. Il Comune, tenuto conto della particolare vocazione agricola della popolazione dislocata anche in campagna, resta impegnato a istituire un servizio di polizia rurale o direttamente con proprio personale o istituendo apposito consorzio.

Capo II - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.82 Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, sentita la conferenza dei Capi gruppo, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro

adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere/ interventi e programmi da realizzare.

6. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve , essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dal D.Lgs. n.267/2000, art.34 e dalla legge regionale n.19/2004

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 83 La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La

redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare di cui all'art.44 del presente Statuto, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, e deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, o altra data stabilita per legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 84 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Con testualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione, nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 85 Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, efficienza ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino, in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 86 Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ed altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

(c) CAPO III - LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 87 La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate relative agli stessi.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica nell'ambito del regolamento della contabilità dello Stato. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 88 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori

dei conti, composto di tre membri prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del T.U. 267/2000.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge o di Statuto.

3. Il Collegio dei Revisori, collabora con il Consiglio comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e svolge le funzioni previste dall'art.239 del T.U. 267/20000.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 89 II rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Capo V - APPALTI E CONTRATTI

Art. 90 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori , alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, connesse alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Capo VI - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 91 Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone

immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

Capo VII - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 92 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il Comune per la gestione del servizio di Tesoreria si avvale di un Istituto di Credito a seguito di gara o del concessionario della riscossione come consentito dal 5° comma dell'art. 32 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43. Il Tesoriere dovrà disporre di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate, mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.93 Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 94 La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultino corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art.95 La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico che in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 96 La Comunità montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX - NORME TRASITORIE E FINALI

Art . 97 - Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale delibera il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei Contratti dell'Ente unitamente agli altri Regolamenti entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.
2. E' di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art . 98 Vigenza dei regolamenti comunali

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, si applica la disciplina vigente, in quanto compatibile.

Art. 99 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.